

Roma, 20 luglio 2019

Prot. n. 351

**Dott. Alessandro Leopizzi**  
Direttore Generale del personale e della formazione

Oggetto: *copertura posti figure tecniche c/o Procure Generali della Repubblica*

E' noto che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello deve adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria, sentiti il Prefetto e i capi degli uffici giudiziari interessati, salvi i casi di assoluta urgenza, ricorrendo i quali il Procuratore Generale provvede senza la predetta consultazione (legge n. 1.04.1981 n. 121 e d. m. 28.10.1993 Ministro Giustizia ed Interno). In buona sostanza, l'espressione "sicurezza" deve essere qui intesa come "sicurezza anti-intrusione", ovverosia come attività di organizzazione e predisposizione di misure volte a prevenire il rischio di ingresso negli edifici di persone con intenzioni lesive o di cose atte ad offendere, sì da salvaguardare l'incolumità delle persone che, a vario titolo, accedono agli uffici giudiziari nonché a preservare l'integrità dei beni. Secondo, poi, la circolare del Ministero della Giustizia n° 4 del 28.03.1994 (oggetto di successive modifiche ed integrazioni giusta Circolare n° 10 del 09.09.1997), la scelta del Procuratore Generale quale autorità di collegamento fra le competenze di ordine pubblico generale e le competenze dell'ordine giudiziario in tema di sicurezza risiede nel fatto di assicurare in concreto, in ambito distrettuale, l'effettivo coordinamento di tutte le attività connesse alla sicurezza dei magistrati; il Procuratore Generale, dunque, resta individuato quale organo a cui è deputata la funzione di coordinamento tra le esigenze di tutela della struttura e quelle che riguardano la persona dei magistrati cosiddetti a rischio. Inoltre, la Circolare n° 4/1994 e le successive integrazioni del 1997 individuano, con riguardo al tema della sicurezza delle strutture giudiziarie, gli ambiti di intervento di competenza del Procuratore Generale (organizzazione e utilizzo di materiali di protezione di cui gli uffici siano già dotati; individuazione e scelta dello strumento in concreto più idoneo a conseguire la specifica tutela; acquisizione di strumenti di protezione nuovi o diversi da quelli di cui gli uffici siano già dotati).

La disciplina normativa sopra richiamata (e l'ordine di competenze) risulta arricchita dal sopravvenuto D.P.R. del 18.08.2015, n° 133, varato a seguito del trasferimento al Ministero della Giustizia delle funzioni di spesa per il funzionamento degli uffici giudiziari, in precedenza poste in capo ed a carico dei Comuni. Tale decreto, nel sopprimere le Commissioni di manutenzione, ha istituito la nuova figura della "Conferenza Permanente", istituita presso ogni circondario e composta dai capi degli uffici giudiziari e dai dirigenti amministrativi. Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, la Conferenza Permanente individua e propone i fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari e indica le specifiche esigenze concernenti, fra gli altri, gli aspetti tecnici e amministrativi della sicurezza degli edifici, mentre - in caso di urgenza - i compiti in materia di sicurezza sono svolti dal Procuratore Generale. Si stabilisce, inoltre, che le Conferenze Permanenti delle sedi che non sono capoluogo del distretto trasmettono al Procuratore Generale le delibere

inerenti alla sicurezza per le valutazioni di competenza e che il Procuratore Generale trasmette le delibere inerenti alla sicurezza all'autorità di pubblica sicurezza.

Con riferimento ai compiti in materia di sicurezza propri del Ministero della Giustizia, risultano, dunque, parimenti essenziali sia le competenze della Conferenza Permanente sia il ruolo dei Procuratori Generali. Alla Conferenza Permanente spettano, inoltre, i compiti di rilevazione dei fabbisogni e di preliminare definizione della relativa spesa, di individuazione delle specifiche necessità di dotazioni e di interventi per il funzionamento degli uffici giudiziari, anche in materia di sicurezza; tali funzioni esercitando, anche in vista delle relative proposte di intervento, per il tramite del Procuratore Generale. Il Procuratore Generale risulta, correlativamente, **il fondamentale centro di raccolta delle informazioni e delle proposte in materia di sicurezza provenienti dalla Conferenza Permanente, nonché l'interlocutore fondamentale dell'Autorità di pubblica sicurezza ed anche il soggetto normativamente investito delle funzioni di impulso e di coordinamento delle iniziative da adottarsi al fine del raccordo delle esigenze di tutela della struttura e di quelle che riguardano la persona dei magistrati esposti a specifico pericolo** (nota del Gabinetto del Ministro della Giustizia prot. n° 32025.U del 02.08.2016); oltre che di autonomo centro di decisione per i casi in cui si verificano situazioni di pericolo, caratterizzate dall'urgenza. Ed ancora, la coerenza sistematica delle disposizioni in tema di poteri del Procuratore Generale in materia di sicurezza degli edifici giudiziari risulta confermata, in uno alla centralità del ruolo istituzionale così definito, dall'art. 6 del d.P.R. sopra citato il quale prevede che allo stesso possono essere delegate le competenze relative alla formazione dei contratti necessari all'attuazione dei compiti attribuiti alla Conferenza permanente. Sul punto appare opportuno evidenziare che, di norma, le Conferenze Permanenti delegano le Procure Generali per le attività relative alla progettazione, acquisizione e/o manutenzione, esecuzione lavori, di strumenti di protezione nuovi o in dotazione, quali impianti di videosorveglianza, metal detector, apparecchiature scanner bagagli, opere di anti-intrusione passiva, etc., così come per i contratti di affidamento incarico ad esperto qualificato nel controllo delle radioprotezioni e delle attività di vigilanza armata su base distrettuale. A ciò si aggiunga le non trascurabili altre specifiche incombenze, quali ad es. la manutenzione degli uffici e dei locali, l'attività di verifica dell'operato del R.S.S.P., la contrattualistica in materia di affido del servizio postale del distretto.

Va da se che, per l'espletamento delle attività sopra indicate (sia pur a titolo esemplificativo), è **quanto mai indispensabile la dotazione in organico alle Procure Generali di figure professionali specializzate, dotate delle necessarie competenze tecniche per potersi al meglio assolvere le delicate funzioni in parola**, le quali assumono un carico non indifferente per quegli Uffici aventi numerosi siti ove si svolge la medesima attività giudiziaria e sedi di Direzione Distrettuale Antimafia.

L'esigenza in parola è ancor più cogente ove si tenga debitamente conto che - nonostante le precise indicazioni delle linee guida dell'ANAC in tema di codice degli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture - si registra la tendenza alla nomina del RUP in capo ai funzionari amministrativi (e non) che, nella quasi totalità dei casi, oltre ad essere privi della necessaria esperienza e formazione, risultano assolutamente sprovvisti delle necessarie competenze tecnico-specialistiche per poter adeguatamente svolgere siffatto incarico (da cui non è possibile esimersi) e far fronte alle relative responsabilità elevate; mentre, evidenti ragioni di opportunità, se non di semplice logica, imporrebbero la nomina a RUP, soprattutto nelle procedure di rilievo, dei Dirigenti Amministrativi aventi quantomeno competenze amministrative e ruoli fortemente valorizzati, anche dal punto di vista economico e di tutela assicurativa, tipiche della qualifica rivestita e della professionalità espressa.

Proprio per far fronte alle esigenze sopra descritte ed alla relativa carenza di figure specializzate nell'ambito della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria, con Decreto del Ministro

della Giustizia del 09.11.2017, sono stati istituiti i profili professionali di Funzionario giudiziario tecnico in Area III e di Assistente tecnico in Area II, mentre con ulteriore Decreto del 18.04.2019 è stato determinato il ruolo organico e la relativa ripartizione di dette figure negli uffici giudiziari del territorio nazionale.

Orbene, la CISL in ragione delle argomentazioni sopra esposte chiede la integrale copertura dell'organico delle figure tecniche previsto presso le Procure Generali della Repubblica in vista della assunzione delle figure tecniche già autorizzata e confermata nel corso della riunione che si è svolta lo scorso 17 luglio in tema di FUA.

Distinti saluti

Il Coordinatore Generale  
Eugenio Marra

